



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA GENOVESE

Seduta del 25/11/2025

FATTO

Insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase del reclamo, con ricorso n. 1742323 del 08.09.2025 la parte ricorrente si rivolge all'Arbitro al quale chiede l'accertamento del proprio diritto verso la banca resistente al rimborso delle commissioni non maturate ex art. 125 *sexies* T.U.B., nella misura di Euro 890,35, oltre interessi legali e spese di assistenza legale quantificate nella misura di Euro 200,00, o nella diversa misura ritenuta di equità, in conseguenza dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato il 25.05.2016, avvenuta nel mese di ottobre 2020, in corrispondenza della rata n. 51 di 120, sulla base del conteggio estintivo.

Costituitasi in giudizio, la parte resistente chiede il rigetto dell'avversa domanda, eccependo che: (i) a prescindere dall'applicabilità o meno dei principi espressi nella sentenza "Lexitor" nell'ordinamento italiano e nella sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, è tutt'ora valido e applicabile al caso di specie l'art. 6 *bis* del d.P.R. 180/1950; (ii) con la richiamata disposizione normativa, il legislatore ha invitato gli intermediari del comparto "cessione del quinto" ad indicare al consumatore quali costi non sono rimborsabili, così ingenerando in capo agli enti finanziatori il "legittimo affidamento" in ordine alla praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi *up front* (non rimborsabili) e costi *recurring* (rimborsabili); (iii) la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del

09.02.2023 (c.d. sentenza Unicredit Bank Austria) e la giurisprudenza di merito escludono il rimborso degli oneri non ricorrenti o comunque di quei costi relativi a prestazioni già integralmente eseguite al momento del rimborso anticipato.

DIRITTO

La questione sottoposta al vaglio del Collegio verte in tema di accertamento del diritto alla restituzione di quota parte delle voci commissionali relative al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso di cui all'art. 125 *sexies* T.U.B.

Con sentenza n. 263/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 11-*octies*, comma 2, d.l. n. 73 del 2021 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito nella legge n. 106 del 2021, per avere detta disposizione, in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, limitato l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte di Giustizia UE, n. C-383/18, del 11.09.2019 (c.d. sentenza Lexitor), secondo la quale "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*", nel senso di escludere l'applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (25.07.2021).

In particolare, l'art. 11 *octies* è stato ritenuto incostituzionale nella parte in cui rinvia alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia che prevedono la rimborsabilità dei soli costi *recurring*, ossia i costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale.

Per quanto visto, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021 trova applicazione - ai fini del rimborso degli oneri non maturati alla data di estinzione anticipata - l'originario art. 125 *sexies* TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor, con la conseguenza che sono retrocedibili, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, sia i suddetti costi *recurring*, sia i costi c.d. *up front*, vale a dire i costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito.

Alla luce della sentenza Lexitor non assume rilevanza la destinazione finale dell'importo pagato dal cliente, poiché "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*" del quale il soggetto concedente il credito è a conoscenza (così, Collegio Torino, decisione 10337/20. Conforme, Collegio di Bologna, decisione n. 3676/17).

Per quanto concerne il criterio utilizzabile per la quantificazione del rimborso dei detti oneri, poiché la Corte di Giustizia si è limitata ad osservare che tutti i costi sostenuti dal consumatore devono essere restituiti in proporzione alla durata residua del contratto, si osserva che rappresenta orientamento condiviso tra i Collegi quello di assicurare continuità alla decisione adottata dal Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, alla quale rinvia la citata sentenza della Corte Costituzionale, e più precisamente - fatto salvo quanto eventualmente stabilito dai contraenti nel compiuto esercizio dell'autonomia negoziale: (a) per i costi *recurring*, si applica il criterio di proporzionalità lineare, (b) per i costi *up front*, si applica invece il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (la c.d. curva degli interessi).

Restano inoltre fermi i principi enucleati dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali [con decorrenza dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda (cfr. Collegio di Coordinamento n. 5304 del 2013)].

Per quanto concerne il rimborso delle spese legali, vale il principio di “*non retrocedibilità delle stesse*”, attesa la natura seriale del contenzioso avente ad oggetto la cessione del quinto. Per inciso, detto principio risulta confermato, quanto alla domanda per cui è causa, dal recente orientamento del Collegio di Coordinamento (decisione n. 4580 del 2025), che ha posto in rilievo che è sì astrattamente ammesso l’indennizzo per le spese legali sostenute dal ricorrente nel procedimento davanti all’ABF, ma solo nei casi in cui: a) si renda necessario il ricorso all’assistenza tecnica di un difensore a causa del carattere particolarmente complesso delle questioni oggetto della controversia; b) ovvero in presenza di comportamento gravemente scorretto o anche significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall’intermediario. Ma, nel caso di specie, dette condizioni non risultano non solo perché - come detto - la domanda si riferisce ad un contenzioso seriale dai contorni ormai ampiamente noti, che in quanto tale non richiede per la sua proposizione l’assistenza tecnica di un difensore, ma anche perché non consta la mala fede e scorrettezza dell’intermediario. Peraltro, non è allegata al ricorso alcuna documentazione in merito a dette spese.

Per quanto attiene alle imposte e agli oneri erariali, si segnala inoltre che, ancora una volta secondo l’orientamento condiviso dei Collegi, gli stessi costituiscono voci di costo non retrocedibili trattandosi di adempimenti tributari che gravano sull’intermediario quale sostituto d’imposta. E non a caso, la fattispecie dell’estinzione anticipata è assimilabile a quella dell’atto di recesso del cliente, per la quale l’art. 125 ter TUB prevede in modo espresso la non rimborsabilità delle imposte.

Questo Arbitro ritiene infine che la disciplina sopra delineata non sia stata modificata dall’entrata in vigore del d.l. n.104/2023, convertito con legge n. 136/2023, il cui art. 27, rubricato “*Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo*”, dispone che “1. All’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.»”.

In merito alla “*commissione dell’intermediario del credito*”, che il contratto distingue in una componente *up front* e in una *recurring*, si registra un contrasto fra i Collegi. Alcuni Collegi, minoritari, hanno qualificato come *recurring* l’intero importo, in quanto la quota indicata in contratto come *up front* include anche “*le spese di gestione documentale ai fini della conservazione, custodia e messa a disposizione della documentazione contrattuale a favore del cedente per il periodo prescritto dalla legge, anche successivamente all’estinzione del prestito, servizi informatici di supporto*” (Bari n. 407/24; Palermo n. 860/18 e n. 4342/20; Milano n. 23837/21; Napoli n. 8575/18). Di contro, il Collegio di Roma, decisione n. 15037/20, ha ritenuto valida la distinzione tra quota *up front* e quota *recurring*.

Pertanto, conformemente agli elementi versati in atti e all’orientamento condiviso dei Collegi, tenuto conto che l’orientamento maggioritario considera la commissione dell’intermediario del credito di natura

up front, va quindi corrisposto al ricorrente, previo arrotondamento, l'importo quantificato nella tabella che segue, con la precisazione che lo stesso non coincide con quanto richiesto dalla parte ricorrente (Euro 890,35), che ha considerato *recurring* tutti gli oneri oggetto di domanda:

rate complessive	120	rate scadute	51	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	69	TAN	3,68%					
Denominazione		% rapportata al TAN	34,96%					
spese di istruttoria				450,00 €	Up front	157,30 €		157,30 €
commissioni finanziatore				2.192,10 €	Recurring	1.260,46 €	1.055,70 €	204,76 €
comm. Intermediario del credito				268,32 €	Up front	93,79 €		93,79 €
oneri incasso rata				193,20 €	Recurring	111,09 €		111,09 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								566,94 €

Parte ricorrente chiede, inoltre, la restituzione della commissione di estinzione anticipata lamentandone unicamente l'assenza di una giustificazione oggettiva. Non contesta invece la quantificazione di tale voce.

Sul punto, il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha affermato il seguente principio di diritto: *“La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”.*

Il ricorrente, tuttavia, non adduce argomentazioni a sostegno della non debenza della commissione, con la conseguenza che questa domanda va respinta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di Euro 567,00 (cinquecentosessantasette/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE